



Legge federale sui diritti politici (LDP) (Trasparenza nel finanziamento della politica)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli
Stati del [data della decisione della Commissione]¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²
decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976³ sui diritti politici è modificata come segue:

Titolo dopo l'art. 76a

Titolo quinto b: Trasparenza del finanziamento della politica

Art. 76b Obbligo di pubblicità dei partiti

¹ I partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono rendere pubblico il loro finanziamento.

² Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- a. le loro entrate;
- b. ogni concessione volontaria di un vantaggio economico (liberalità) di valore superiore a 25 000 franchi per persona e per anno.

³ I membri senza partito dell'Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità secondo il capoverso 2 lettera b.

¹ FF 2019 ...

² FF 2019

³ RS 161.1

Minoranza (Stöckli, Janiak)

² Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- a. le loro entrate, uscite e la loro situazione patrimoniale;

Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak)

² Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- b. ... di valore superiore a 10 000 franchi per persona e per anno.

Art. 76c Obbligo di pubblicità in occasione di campagne elettorali e di voto

¹ Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un'elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale o che raccolgono firme a livello federale per iniziative popolari o referendum impiegando più di 250 000 franchi devono rendere pubblico il loro finanziamento.

² Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- a. le loro entrate preventivate e il conto finale delle loro entrate;
- b. nel caso di raccolte delle firme per referendum il conto finale delle loro entrate;
- c. le liberalità di valore superiore a 25 000 franchi per persona e per campagna versate nei 12 mesi precedenti la data della votazione o dell'elezione oppure dall'inizio della raccolta delle firme.

³ Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che hanno condotto una campagna per l'elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando più di 250 000 franchi devono rendere pubblici il conto finale delle loro entrate e le liberalità di cui al capoverso 2 lettera c.

⁴ Se più persone o società di persone conducono assieme una campagna comune, devono trasmettere congiuntamente le loro entrate preventivate e il conto finale delle loro entrate o, nel caso dell'elezione nel Consiglio degli Stati e della raccolta delle firme per referendum, soltanto il conto finale delle loro entrate. Le liberalità loro concesse e le loro spese devono essere sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak)

¹ ... impiegando più di 100 000 franchi ...

² Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- c. le liberalità di valore superiore a 10 000 franchi per persona...

³ ... impiegando più di 100 000 franchi devono ...

Art. 76d Termini e modalità dell'obbligo di pubblicità

¹ Occorre trasmettere:

- a. i dati di cui all'articolo 76b annualmente;
- b. nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate 45 giorni prima della data della votazione o dell'elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo la data della votazione o dell'elezione;
- c. nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo la data dell'elezione;
- d. nel caso di raccolte delle firme per iniziative popolari, le entrate preventivate 15 giorni dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio federale e il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo il deposito delle firme;
- e. nel caso di raccolte delle firme per referendum, il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo il deposito delle firme.

² Le liberalità di cui all'articolo 76c capoverso 2 lettera c devono essere comunicate immediatamente al servizio competente nel periodo che va dalla scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate alla data della votazione o dell'elezione oppure del deposito delle firme.

³ Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità devono essere indicate separatamente.

⁴ La comunicazione delle liberalità di valore superiore a 25 000 franchi deve indicare l'importo e la data della liberalità, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell'autore della liberalità.

⁵ I dati secondo il capoverso 4 devono essere documentati.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.

Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak)

⁴ La comunicazione delle liberalità di valore superiore a 10 000 franchi deve indicare ...

Art. 76e Controllo

¹ Il servizio competente controlla se gli attori politici hanno trasmesso i dati e i documenti di cui agli articoli 76b e 76c entro il termine stabilito.

² Se constatata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro i termini, ingiunge gli attori politici soggetti all'obbligo a fornire successivamente i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine.

³ Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il servizio competente è obbligato a denunciare all'autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione dei controlli. Informa di questo obbligo all'atto di stabilire il termine di cui al capoverso 2.

Art. 76f Pubblicazione

¹ Al termine del controllo di cui all'articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.

² Sono pubblicati:

- a. i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettera a annualmente;
- b. i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettere b–e al più tardi 15 giorni dopo essere stati ricevuti dal servizio competente.

³ I dati relativi alle liberalità che devono essere comunicate immediatamente secondo l'articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.

Art. 76g Servizio competente

Il Consiglio federale designa l'autorità competente per il controllo e la pubblicazione.

Art. 76h Liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero

¹ Gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c non possono accettare:

- a. liberalità anonime; e
- b. liberalità provenienti dall'estero.

² Le liberalità degli Svizzeri all'estero non sono considerate provenienti dall'estero.

³ Chi riceve una liberalità anonima deve:

- a. fornire i dati relativi alla provenienza secondo l'articolo 76d capoverso 4; o
- b. se possibile restituirla; se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

⁴ Chi riceve liberalità provenienti dall'estero deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

⁵ In deroga ai capoversi 1–4, gli attori politici secondo l'articolo 76c capoverso 3 devono rendere pubblici gli importi delle liberalità anonime e delle liberalità provenienti dall'estero loro concesse in vista della campagna per l'elezione di un membro del Consiglio degli Stati con il conto finale secondo l'articolo 76d capoverso 1 lettera c.

Minoranza (Caroni)

Art. 76h Liberalità anonime

¹ Gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c non possono accettare liberalità anonime.

² Sopprimere

⁴ Sopprimere

⁵ ... gli importi delle liberalità anonime loro concesse in vista ...

Art. 76i Trattamento dei dati personali e scambio d'informazioni

¹ Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti legali, in particolare il controllo e la pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali:

- a. sull'identità e sulla situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;
- b. sull'identità degli autori delle liberalità versate agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c.

² I dati personali sono offerti per archiviazione all'Archivio federale dopo 15 anni dall'ultimo trattamento.

³ Il servizio competente può inoltrare le informazioni sugli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità:

- a. le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;
- b. le autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all'articolo 76e capoverso 3.

⁴ Su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 76g, le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale gli comunicano le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.

Art. 76j Disposizioni penali

¹ È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi viola intenzionalmente:

- a. gli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 76b–76d;
- b. gli obblighi di cui all'articolo 76h capoversi 3–5.

² La multa è di 20 000 franchi al massimo, se l'autore agisce per negligenza.

³ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Minoranza (Caroni)

¹È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi viola intenzionalmente:

- b. gli obblighi di cui all'articolo 76h capoversi 3 e 5.

Minoranza (Caroni, Bischof, Engler, Hegglin, Minder)

² stralciare

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)».

³ Va pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» è stata ritirata o respinta.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Caroni, Föhn, Müller Philipp)

Non entrata in materia